



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE "Alzàia Onlus ETS" DEL 25/08/2022 per adeguamento statutario

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 25, del mese di Agosto, alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Associazione Alzàia Onlus Ets, in Via Castrogiovanni, civico 1, le socie dell'Associazione "Alzàia Onlus Ets" si riuniscono in Assemblea straordinaria. Sono presenti le socie: L'Ingresso Cosma, Dragonetti Francesca, Sabatini Sabina, Salemi Letizia, Tatullo Teresa, De Giglio Erminia, Loconsole Rosanna, Greco Valentina, Ligonzo Erika, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) come da richiesta pervenuta dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia;
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Cosma L'Ingresso, verbalizza la Sig.ra Letizia Salemi.

La Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dallo statuto, contenente l'o.d.g l'ora e il luogo e che sono presenti n. 9 socie su n. 9, iscritte nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il 9 agosto 2022, a mezzo pec con prot. r_puglia/AOO_192/PROT/09/08/2022/0004994, abbiamo ricevuto dal Dipartimento Welfare, sezione benessere sociale, innovazione e sussidiarietà, servizio RUNTS, economia sociale, terzo settore e investimento per l'innovazione, disabilità e invecchiamento attivo, una richiesta di integrazioni al fine di adeguare l'attuale Statuto alle norme del Codice del Terzo Settore, in quanto sono state riscontrate motivazioni ostative all'iscrizione dell'Associazione Alzàia Onlus ETS al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Alla luce di ciò, si è ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare le modifiche da apportare allo statuto, in virtù di quanto disposto dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Successivamente si dà lettura della proposta delle modifiche da apportare allo statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.40 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie alla registrazione del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto,

Taranto, 25.08. 2022

La Segretaria

Letizia Salari

La Presidente

Anna Maria Gama

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 02/09/22 ora 9 al n° 2022
Imposte liquidate per € 440,00 n° --- anni

L'ADDETTO
Angelo ANDRISANI
Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Alzàia Onlus ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art 1. È costituita dal 2007 una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) denominata "Alzàia Onlus ETS".

Art 2. L'Associazione ha sede in Taranto (TA), in Via Ignazio Castrogiovanni, n.1. Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, secondo le esigenze sociali a discrezione del Consiglio Direttivo.

Art 3. L'Associazione ha carattere di libera Associazione, senza discriminazioni di carattere politico, di religione e di razza, ed in quanto tale non persegue alcuno scopo di lucro. Essa si configura come organizzazione non lucrativa di utilità sociale. L'associazione si ispira nella sua azione alla solidarietà sociale, alla giustizia, alla legalità e al rispetto delle diversità di razza, religione, identità sessuale in una società multirazziale e multiculturale.

L'Associazione si pone come obiettivo principale l'affermazione della centralità della persona, dei suoi diritti e della loro concreta attuazione. In modo particolare si occupa di ogni violazione dei diritti della persona che determina situazioni di sofferenza. La sua azione è rivolta prevalentemente a favore dei più deboli, senza distinzioni di età, sesso, razza, religione, idee, in un cammino di riscatti e di dignità sociale. L'Associazione intende promuovere, quindi, la pratica di quella cittadinanza attiva e responsabile che è propria dell'Associazione e che conduce sempre più consapevolmente a passare dalla solidarietà verso i più deboli, alla creazione di una corresponsabilità dei cittadini verso ogni forma di discriminazione e dialogo.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al devceto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Associazione ALZÀIA Onlus
Via Castrogiovanni 1
74121 Taranto
C.F. 90172660731

- 
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione opera ponendo al centro la donna e il minore che hanno subito violenza o maltrattamenti ai quali va restituita dignità, rispetto e fiducia in loro stessi, esaltando le loro capacità di scelta senza sostituirsi a loro. L'Associazione intende fare opera di prevenzione e intervenire concretamente a favore di donne e minori che subiscono violenza fisica, sessuale e psicologica, economica fuori e all'interno della famiglia. A tal fine, l'Associazione può, quando se ne ravvisi la necessità, mettere a disposizione uno strumento particolare come la casa rifugio per donne vittime di violenza e donne vittime di tratta, nel rispetto della legislazione vigente, allo scopo di:

- ospitare la donna, in grave situazione di disagio psicologico e di violenza familiare, con eventuali figli, all'interno di un appartamento, tutelato dal segreto e dall'anonimato, allo scopo di allontanarla dalla sofferenza e dai maltrattamenti subiti;
- creare uno spazio in cui la donna possa "permettersi" di riflettere e prendere decisioni riguardo alla sua vita futura e alla sua persona, senza essere influenzata e/o sottomessa;
- mettere a disposizione della donna un'equipe di professioniste che possano aiutarla a disegnare un percorso di programmazione della sua nuova vita, recuperando i riferimenti per renderla serena, indipendente e dignitosa;
- dare alla donna un aiuto concreto, fatto di colloqui periodici, ricerca di un lavoro e di una casa, ricostruzione delle relazioni interpersonali e sociali.

L'Associazione può realizzare un centro di ascolto telefonico e /o diretto, e un centro di prima accoglienza dove sia le donne che i minori possono trovare ascolto accoglienza e assistenza sociale, legale e psicologica. L'Associazione può creare unità mobili di ascolto per l'accoglienza delle donne costrette alla prostituzione di strada e vittime della tratta di essere umani sia per interventi di riduzione del danno, sia per fornire loro informazioni utili, immediati servizi di sostegno e accoglienza e favorendo, inoltre, un primo contatto con il personale sanitario e legale. L'Associazione può avviare la sperimentazione di forme di rapporto con le istituzioni pubbliche quali Regione, Province, Comuni, Enti sanitari, Enti scolastici, Enti del terzo settore, attraverso accordi e convenzioni. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di formazione rivolte a tutte le volontarie attive per una crescita

individuale e di gruppo. L'Associazione, nel rispetto della legislazione vigente, può costituirsi parte civile nel processo per violenza carnale, atti di libidine, maltrattamenti in famiglia ed in genere in ogni procedimento penale, civile e amministrativo, che veda la donna e/o il minore come oggetto di violenza.

Al fine del raggiungimento del proprio scopo, l'Associazione può svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e strutture idonee a favorire il raggiungimento del proprio scopo sociale. L'Associazione può svolgere attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, pertanto l'Associazione può:

- ❖ somministrare alimenti e bevande;
- ❖ effettuare raccolte di fondi;
- ❖ esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste, sottoscrizioni anche a premi, manifestazioni, pubblicazioni, studi, organizzazione di convegni, consulenze, incarichi, partecipazione a manifestazioni) per autofinanziamento;
- ❖ svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Tali attività, tuttavia, non saranno in alcun modo prevalenti rispetto all'attività principale dell'Associazione ma assumeranno, in ogni caso, il carattere di marginalità.

Le attività connesse non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali. L'Associazione può estendere il proprio scopo sociale ad ogni manifestazione a sfondo artistico, culturale, sportivo e sociale. L'Associazione può procedere alla propria affiliazione o adesione ad altre associazioni a livello nazionale, comunitario ed internazionale, poiché l'Associazione non ha scopi di lucro, gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività oggetto dell'Associazione. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art 4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II

SOCI, VOLONTARI

Art 5. L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che, condividendone le finalità, ne facciano espressa domanda in forma scritta e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto. L'adesione all'Associazione è a tempo determinato ed è valida fino al 31 dicembre di ogni anno. L'adesione all'Associazione ha validità di un anno a decorrere dal pagamento della quota associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art 6. Gli associati si distinguono in fondatori e ordinari. I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci ordinari sono tutti gli altri associati. La suddivisione dei soci tra fondatori e ordinari non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei

genzia delle Entrate

confronti dell'Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea.

Art 7. La qualità di socio non è trasmissibile. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso;
- per decadenza;
- per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Esso ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno 3 mesi prima. L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa annuale o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea ordinaria. Il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera dei soci volontari. Sono volontari, coloro che per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro anche indiretto. L'Associazione si riserva di richiedere ai soci volontari la frequenza di apposito corso di formazione della durata di almeno 20 ore.

Art 8. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'Associazione, attività in favore della Comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Sono soci volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per la libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. L'associazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito registro e all'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del CTS.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea

Associazione ALZAIA Onlus
Via Castrogiovanni 1
74121 Taranto
C.F. 90172660731

2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente

L'ASSEMBLEA

Art 9. L'Assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori e ordinari. All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa, eccetto quelle che il presente statuto devolve al Consiglio Direttivo.

Art 10. L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o se sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. L'Assemblea deve essere convocata mediante lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo elettronico che garantisca la certezza del destinatario, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. Tra la prima e la seconda Assemblea dovranno intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le 20 (venti) unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandazione o da un avviso di convocazione che deve essere affisso presso la sede sociale e presso eventuali sedi secondarie o in altri luoghi, in maniera tale da rendere agevole la visione a tutti gli associati.

Art 11. Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto a un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi.

Art. 12. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni – il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono approvate nell'Assemblea in prima convocazione ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti, in quella di seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo. Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia delle stesse deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art 13. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:

- il Presidente dell'Associazione, che lo presiede;
- il Vicepresidente;
- uno o più consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'Assemblea.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art 14. I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca è deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il Presidente. Le dimissioni o la revoca del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari. In tale circostanza, il Consiglio Direttivo rimane in carica esclusivamente per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative. Le dimissioni o la revoca degli altri dirigenti determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

IL PRESIDENTE

Art 15. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra gli associati fondatori o ordinari, dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile, rappresenta l'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente ha il compito di compiere tutti gli atti necessari per preservare e custodire tutti i beni di proprietà dell'Associazione. Gli è data facoltà espressa di partecipare ad arbitrati e sottoscrivere bonari componimenti. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.

Art 16. Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra gli associati fondatori o ordinari e dura in carica 3 (tre) anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

TITOLO IV

ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE, SCRITTURE CONTABILI, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

Art 17. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- Dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- Dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- Degli Introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente può stabilire la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione. E comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti a fondo di donazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per la missione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto salvo diversa pattuizione.

I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di donazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art 18. L'esercizio dell'Associazione si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio deve essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione della prossima Assemblea. Il bilancio deve essere redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Assemblea a spese del richiedente. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro soci. L'incarico della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo può essere affidato ad un segretario e/o a un tesoriere all'uopo nominato, in seno al Consiglio Direttivo. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per la legge.

Art 19. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiore a centomila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (c. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017), gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art 20. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libri degli associati
- b) Registro dei volontari
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.



TITOLO V

SCIOGLIMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art 21. L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale e nominerà i Liquidatori.

Art 22. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Art 23. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione in merito all'esecuzione o alla interpretazione del presente statuto e che possono formare oggetto di compromesso saranno sottoposte al giudizio di un arbitro amichevole nominato dall'Assemblea e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

Art 24. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme previste dall'art.10 del D.Lgs 460/97 e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. E ss.mm.ii

Le spese e tasse tutte del presente atto, sue annesse e conseguenti, si convengono a carico dell'Associazione.

Taranto, lì 25.08.2022

Letto, firmato e sottoscritto

L'Ingresso Cosma



Dragonetti Francesca



Sabatini Sabina



Salemi Letizia



Tatullo Teresa



De Giglio Erminia



Loconsole Rosanna



Greco Valentina



Ligonzo Erika

